

- (14) È opportuno definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CE) n. 1291/2000.
- (15) Per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo.
- (16) Per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito.
- (17) Occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni.
- (18) È opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente e per posta elettronica (e-mail) alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli.
- (19) I prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondo i casi, alle norme comuni di commercializzazione ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi. Tale conformità deve riguardare, senza eccezioni, tutte le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e, di conseguenza, non devono applicarsi le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96.
- (20) Il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato rilasciato il titolo.
- (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Regime relativo alla concessione di restituzioni

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i quattro sistemi seguenti:
- il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A1»);
  - il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A2»);
  - la procedura di gara, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione («sistema A3»);
  - il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione («sistema B»).

I titoli non sono trasferibili.

2. Per i sistemi A1 e A2 la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali

possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo.

Le fissazioni di cui sopra vengono effettuate per periodo di domanda dei titoli.

3. Per il sistema A3 la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, l'apertura di una gara, nonché i tassi indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati i titoli, il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità dei titoli.

4. Per il sistema B la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i quantitativi indicativi e i tassi di restituzione indicativi.

Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di esportazione.

5. In circostanze eccezionali, i tassi di cui ai paragrafi 2 e 4, i quantitativi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 nonché il periodo di validità dei titoli di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riesaminati dalla Commissione in base all'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

#### Articolo 2

##### Disposizioni specifiche per il sistema A1

1. I titoli del sistema A1 vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data della domanda.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, ripartiti per giorno di presentazione delle domande, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

3. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

- diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati o stanno per essere rilasciati titoli di tipo A1,
- maggiorato dei quantitativi corrispondenti alle domande ritirate conformemente al paragrafo 5,
- maggiorato dei quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,
- maggiorato dei quantitativi non utilizzati nei limiti della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

4. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine le misure contemplate al paragrafo 3, secondo comma.